

Guida per i medici in Svizzera

Formazione - Perfezionamento - Aggiornamento

Febbraio 2019

[La Legge sulle professioni mediche \(LPMed\)](#) entrata in vigore il 1° settembre 2007 costituisce la base legale della formazione universitaria, del perfezionamento e dell'aggiornamento e regola l'esercizio delle cinque professioni mediche universitarie. La [LPMed e la relativa Ordinanza](#) hanno lo scopo di garantire la libera circolazione delle persone che esercitano una delle cinque professioni mediche universitarie su tutto il territorio svizzero. Pertanto, la Legge regola in particolare:

- i requisiti che la formazione universitaria e il perfezionamento professionale devono soddisfare;
- le condizioni per l'ottenimento di un diploma federale e di un titolo federale di perfezionamento;
- le condizioni per il riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri;
- le condizioni per esercitare un'attività in Svizzera;
- le norme per l'esercizio della professione medica universitaria "come d'attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale".

[L'Istituto svizzero per la formazione medica \(ISFM\)](#) è un istituto autonomo in seno alla FMH ed è responsabile della regolamentazione e dell'esecuzione del perfezionamento professionale e attribuisce i titoli di specialista nel quadro dei programmi di perfezionamento professionale accreditati dalla Confederazione. La sovrintendenza del perfezionamento medico spetta alla Confederazione che esamina a intervalli regolari l'accreditamento dei corsi di perfezionamento e di conseguenza la qualità del perfezionamento offerto.

La presente guida vuole essere un aiuto per tutti gli interessati, affinché possano orientarsi all'interno delle condizioni quadro previste dalle leggi e dalle competenti istituzioni ed avere delle informazioni circa:

- l'ottenimento di diplomi di formazione, di titoli di perfezionamento professionale e di certificati d'aggiornamento,
- il riconoscimento di diplomi di formazione esteri e di titoli di perfezionamento esteri,
- l'ammissione alla professione medica sul piano della polizia sanitaria, del diritto concernente le assicurazioni sociali e del diritto riguardo agli stranieri.

Esercizio di un'attività medica a partire dal 1° gennaio 2018:

[Dal 1° gennaio 2018](#), soltanto i medici con un diploma iscritto al [registro delle professioni mediche \(MedReg\)](#) possono esercitare un'attività medica in Svizzera.

Tre categorie sono possibili:

- I diplomi federali di medico sono iscritti automaticamente nel MedReg (**cf. cifra 1.1.**).
- I diplomi di medico dell'UE oggetto di un riconoscimento reciproco in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, sono riconosciuti dalla MEBEKO e iscritti nel registro (**cf. cifra 1.2.**).
- I diplomi di medico esteri che non sono oggetto di un riconoscimento reciproco, sono esaminati dalla MEBEKO e iscritti nel registro se soddisfano le condizioni. Qualora le condizioni per essere iscritti nel registro non siano soddisfatte, la MEBEKO stabilisce le condizioni per l'ottenimento di un diploma federale di medico (**cf. cifra 1.3.**).

I medici che prima del 1° gennaio 2018 esercitavano già un'attività medica in Svizzera senza essere iscritti nel registro delle professioni mediche devono far riconoscere, risp. verificare e iscrivere il loro diploma di medico dalla MEBEKO entro la fine del 2019.

Registrazione e controllo delle conoscenze linguistiche

I datori di lavoro devono verificare se i medici da loro assunti abbiano le conoscenze linguistiche necessarie per esercitare la loro attività (di regola italiano, francese o tedesco). Il livello minimo richiesto è il livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. La MEBEKO [iscrive al registro le conoscenze linguistiche](#) attestate da un diploma di lingua riconosciuto a livello internazionale.

1. La formazione – Studio e diploma di medico

1.1. Lo studio di medicina dura sei anni e si conclude con il rilascio del diploma federale di medico. Il diploma autorizza ad esercitare *come dipendente* l'attività medica in un ospedale o in uno studio medico (cfr. [art. 36 LPMed](#)). I diplomi federali di medico, oltre alla lingua nella quale è stata svolta la formazione, sono iscritti automaticamente nel registro delle professioni mediche.

Chi desidera iniziare o proseguire uno studio di medicina in Svizzera, o desidera ottenere il riconoscimento per un esame intermedio, deve rivolgersi ai [decanati delle facoltà di medicina](#) o alla [Conferenza svizzera dei rettori](#).

1.2. I [diplomi di medico indicati nella direttiva UE 2005/36](#) sono equiparati al diploma federale di medico. Tuttavia, questi diplomi di medico bisogna farli riconoscere formalmente dalla [Commissione federale delle professioni mediche \(MEBEKO\)](#). Con questo riconoscimento, il diploma è automaticamente iscritto nel registro delle professioni mediche (MedReg). Parallelamente, si può chiedere l'iscrizione delle competenze linguistiche.

I diplomi conseguiti fuori dall'UE possono, a certe condizioni, [essere riconosciuti «indirettamente» in Svizzera](#) attraverso il loro riconoscimento da parte di uno Stato membro dell'UE.

Chi ha un diploma di medico conseguito nell'UE e desidera ottenere il riconoscimento e far iscrivere le proprie conoscenze linguistiche nel registro, deve rivolgersi alla [Commissione federale delle professioni mediche \(MEBEKO\)](#).

Chi ha un diploma di medico conseguito fuori dall'UE e ne ha ottenuto il riconoscimento da parte di un Stato membro dell'UE, deve rivolgersi alla [Commissione federale delle professioni mediche \(MEBEKO\)](#) per un "riconoscimento indiretto".

1.3. Chi non ha un diploma di medico riconosciuto conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2005/36 dell'UE, deve far [verificare il diploma di medico dalla MEBEKO e farlo iscrivere nel registro delle professioni mediche](#) affinché possa esercitare un'attività in Svizzera. **Non si tratta però di un riconoscimento. Giuridicamente NON EQUIVALE a un diploma federale di medico.**

Per ottenere un titolo federale di perfezionamento deve ottenere il diploma federale di medico presentando la relativa domanda alla [Commissione federale delle professioni mediche \(MEBEKO\)](#), la quale stabilisce individualmente le condizioni per ottenere il diploma federale (per esempio: recupero di tempo di studio, volume degli esami federali).

Chi desidera far verificare e iscrivere il proprio diploma di medico nel registro, deve presentare una richiesta in questo senso [alla Commissione delle professioni mediche \(MEBEKO\)](#). Le informazioni concernenti i costi e i documenti da inoltrare, si trovano sul [sito internet della MEBEKO](#). Contemporaneamente, si può chiedere [l'iscrizione nel registro delle proprie conoscenze linguistiche](#).

2. Il perfezionamento – Attività di assistente medico e titolo di perfezionamento

2.1. Dopo aver ottenuto un diploma di medico riconosciuto dalla Confederazione o dalla Commissione federale delle professioni mediche (MEBEKO), ha inizio la fase di perfezionamento con l'obiettivo di acquisire un [titolo federale di perfezionamento specificato nell'Ordinanza relativa alla LPMed](#). Il medico con un diploma registrato, ma non riconosciuto, può seguire il perfezionamento in Svizzera, tuttavia il titolo federale di specialista sarà rilasciato solo a chi possiede un diploma federale di medico o un diploma di medico estero riconosciuto formalmente dalla MEBEKO. Soltanto chi possiede un titolo di perfezionamento di questo tipo, potrà esercitare la professione *“come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale”* (in particolare quindi aprire un proprio studio medico, cfr. [art. 36 cpv. 2 LPMed](#)). Il perfezionamento è disciplinato, organizzato e attuato dall'ISFM su incarico della Confederazione. Per ogni titolo di perfezionamento esiste un [programma dettagliato](#) che definisce la durata e i requisiti per il suo ottenimento. La durata del perfezionamento per il titolo di „medico generico“ è di 3 anni, mentre per un titolo di medico specialista bisogna calcolare al minimo 5 o 6 anni. Il perfezionamento è svolto in [centri di perfezionamento](#) specificamente riconosciuti e deve

essere documentata senza lacune [nel logbook elettronico](#) dell'ISFM. [L'accesso al logbook elettronico](#) è concesso ai medici in possesso di un diploma federale di medico, di un diploma di medico formalmente riconosciuto dalla MEBEKO o di un diploma di medico verificato e iscritto nel registro dalla MEBEKO (**cf. cifra 1**).

Soltanto i medici titolari di un diploma medico svizzero o di un diploma medico estero riconosciuto formalmente dalla Commissione federale delle professioni mediche sono ammessi all'esame di specialista che è parte integrante del programma di perfezionamento. Chi ha un diploma di medico iscritto al registro, ma non riconosciuto, non può sostenere l'esame di specialista o lo può sostenere solo dopo l'ottenimento del diploma federale di medico.

L'ISFM conferisce, oltre ai titoli federali di perfezionamento previsti dall'Ordinanza LPMed, anche altri titoli di perfezionamento ([formazione approfondita](#), [formazioni approfondite interdisciplinari](#), [attestati di formazioni complementari](#)) che malgrado non siano automaticamente riconosciuti nello spazio UE, rivestono in Svizzera un importante ruolo per la garanzia della qualità e, in parte, per il conteggio delle prestazioni a carico degli assicuratori sociali.

Chi desidera ottenere [un titolo federale di perfezionamento o un altro titolo di perfezionamento](#), o chi ha delle domande in merito al perfezionamento medico, deve rivolgersi [all'ISFM](#). Le domande concernenti la validità di perfezionamenti assolti (piano di formazione) o le richieste di titoli dopo aver ottemperato tutte le condizioni del programma di perfezionamento, [sono a pagamento](#), e possono essere trattate esclusivamente [via logbook elettronico](#).

2.2. I [titoli di perfezionamento indicati nella direttiva UE 2005/36](#) sono equiparati ai corrispondenti [titoli federali](#). Competente per il riconoscimento di un titolo di perfezionamento è la Commissione federale delle professioni mediche (MEBEKO). Per quanto riguarda le modalità specifiche, si consiglia di rivolgersi alla [Commissione federale delle professioni mediche \(MEBEKO\)](#).

Il diploma e il titolo di perfezionamento ottenuti in uno Stato fuori dell'UE possono, a certe condizioni, essere riconosciuti indirettamente anche in Svizzera mediante il riconoscimento in uno Stato membro dell'UE. Questo [«riconoscimento indiretto»](#) di diplomi europei è di competenza della Commissione federale delle professioni mediche (MEBEKO) presso l'Ufficio federale della sanità pubblica.

L'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) è stato esteso in data 1° gennaio 2017 anche alla Croazia. La verifica delle [domande per il riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento](#) delle professioni mediche universitarie della Croazia da parte della Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) è quindi possibile a partire dal 1° gennaio 2017.

Chi desidera far riconoscere un titolo estero di perfezionamento, incluso [nella direttiva UE 2005/36](#), o desidera inoltrare la domanda per un [«riconoscimento indiretto»](#) deve rivolgersi alla [Commissione federale delle professioni mediche \(MEBEKO\)](#). Non possono essere riconosciuti altri titoli esteri di perfezionamento. Per contro, a certe condizioni, si può tenere conto dei periodi di perfezionamento effettuati all'estero per l'ottenimento di un corrispondente titolo federale di perfezionamento (**cf. cifra 2.3**).

2.3. I [periodi di perfezionamento svolti all'estero](#) possono essere interamente o parzialmente riconosciuti ai fini dell'ottenimento di un [titolo federale di perfezionamento](#) nella misura in cui soddisfino le disposizioni del [Regolamento per il perfezionamento professionale dell'ISFM](#).

Chi desidera far riconoscere dei periodi di perfezionamento effettuati all'estero per l'ottenimento di un titolo federale di perfezionamento, può farlo presentando una domanda [via logbook elettronico](#) dopo che il diploma di medico è stato riconosciuto o iscritto nel registro (**cf. cifra 1**) e dopo aver inviato [i documenti necessari all'ISFM \(a pagamento\)](#).

2.4. Le informazioni, in particolare quelle concernenti l'uso di titoli accademici, di qualifiche specialistiche e di affiliazioni, nonché di competenze in materia sono riassunte nelle [Raccomandazioni dell'ISFM e della FMH concernenti la citazione di denominazioni accademiche](#).

L'uso della denominazione «**FMH**», protetta dalla Legge sulla protezione dei marchi, si riferisce all'affiliazione presso la FMH ma non a un titolo di perfezionamento ottenuto in Svizzera o a un titolo di perfezionamento estero formalmente riconosciuto dalla MEBEKO. I membri della FMH, hanno il diritto di citarla in modo appropriato durante tutto il periodo di affiliazione. La FMH consiglia di indicare dopo il titolo di specialista «membro FMH».

3. L'aggiornamento – il certificato di aggiornamento dell'ISFM

Ogni detentore di un titolo di perfezionamento è obbligato ad un aggiornamento permanente (cfr. [art. 40 let. b LPMed](#)). In conformità a quanto previsto dal [Regolamento per l'aggiornamento dell'ISFM](#), l'obbligo di aggiornamento prevede mediamente 80 ore l'anno, di cui 30 ore sono, in ogni caso, accreditate come studio autodidattico. Le restanti 50 ore (25 ore d'aggiornamento specifico e 25 ore di aggiornamento esteso) devono essere effettuate secondo [le direttive specifiche della rispettiva società medica specialistica](#). L'aggiornamento non deve corrispondere al titolo di specialista ottenuto, ma all'attività professionale praticata. Chi soddisfa le esigenze del programma di aggiornamento nella stessa disciplina del suo titolo di specialista, riceve un diploma di aggiornamento dalla sua società medica specialistica. Chi soddisfa le esigenze del programma di aggiornamento in un'altra disciplina, riceve un attestato di aggiornamento dalla corrispondente società medica. I diplomi e gli attestati di aggiornamento sono pubblicati nel registro ufficiale dei medici (www.doctorfmh.ch). L'aggiornamento qui descritto, è legato al titolo di specialista o alla formazione approfondita, perciò non deve essere confuso con l'aggiornamento per ottenere un attestato di formazione complementare o una formazione approfondita interdisciplinare regolate individualmente nei relativi programmi. Si possono trovare altre informazioni sull'obbligo permanente d'aggiornamento, prescritto dalla legge, [cliccando qui](#).

Un altro tipo d'aggiornamento, indipendente dal titolo di specialista o di formazione complementare, esiste [nel quadro di TARMED](#) (cfr. **anche la cifra 5** qui di seguito).

4. Abilitazione all'esercizio della professione di medico

4.1. L'abilitazione all'esercizio della professione e la sorveglianza professionale sono di competenza dei [Cantoni](#). La revisionata Legge sulle professioni mediche distingue tra esercizio della professione “*come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale*” (per es. nel proprio studio medico, assunzione in un istituto privato di cure ambulatoriali) e la pratica “*a titolo dipendente*” (sotto sorveglianza).

4.2. I [Cantoni](#) autorizzano all'esercizio della professione “*come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale*” soltanto i possessori di un titolo federale di perfezionamento o di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto dalla Commissione federale delle professioni mediche (MEBEKO). La Legge sulle professioni mediche prevede due eccezioni ([art. 36, cpv. 3 LPMed](#)) per i titolari di un titolo di perfezionamento professionale equivalente ma non passibile di riconoscimento:

- quando si tratta di un medico primario che ha una funzione d'insegnante in un centro di perfezionamento riconosciuto;
- in caso di dimostrata insufficienza della copertura medica.

I medici che esercitano in Svizzera, a titolo provvisorio (al massimo 90 giorni) “*un'attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale*” (i cosiddetti „prestatori di servizi“), sono soggetti all'obbligo di notifica. La dichiarazione deve essere effettuata compilando il [modulo online della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione \(SEFRI\)](#). Questi medici possono iniziare a svolgere la propria attività solo dopo conferma della competente [autorità cantonale](#).

Chi dopo l'acquisizione del titolo federale di perfezionamento o dopo il riconoscimento del titolo estero di perfezionamento da parte della Commissione federale delle professioni mediche (MEBEKO), desidera “*esercitare la professione come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale*”, deve rivolgersi alla [competente autorità cantonale](#).

4.3. In virtù della [revisione della Legge sulle professioni mediche](#), dal 1° gennaio 2018, solo il medico iscritto al registro delle professioni mediche (MedReg) può esercitare *un'attività a titolo dipendente (cfr. Introduzione e cifra 1)*. Le [autorità cantonali](#) forniscono informazioni sulle eventuali ulteriori condizioni per esercitare l'attività di medico assistente in ospedale o di assistente e sostituto in uno studio medico.

5. L'abilitazione all'esercizio a carico dell'assicurazione sociale

5.1. Non appena si dispone di un [titolo federale di perfezionamento](#) o di un [titolo estero di perfezionamento riconosciuto](#), si può inoltrare la richiesta per ottenere un'[autorizzazione cantonale all'esercizio della professione](#) *“come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale”*.

Durante la sessione estiva 2013, il Parlamento ha deciso di reintrodurre la **moratoria sugli studi medici**. Si tratta di una limitazione del numero dei fornitori di prestazioni autorizzati a fatturare a carico dell'assicurazione malattia obbligatoria. Concerne i medici che desiderano esercitare la professione *“come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale”*. Questa nuova moratoria vale fondamentalmente per tutte le discipline mediche specializzate. Tuttavia, spetta ai Cantoni decidere, se vogliono effettivamente concedere i permessi di praticare a carico dell'assicurazione malattia obbligatoria in funzione del bisogno.

Nei Cantoni che applicano la moratoria, oltre all'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione, per fatturare le prestazioni bisogna ottenere dal [Cantone anche l'ammissione a praticare a carico dell'assicurazione malattie obbligatoria](#).

Sia l'autorizzazione all'esercizio della professione come pure l'ammissione a praticare a carico dell'assicurazione sociale sono rilasciate dal [dipartimento cantonale responsabile per la sanità pubblica](#). L'[adesione alle convenzioni tariffarie](#) (assicurazione malattia, assicurazione infortuni e assicurazione invalidità) può essere richiesta nello stesso momento che si chiede eventualmente [l'affiliazione sia a un'organizzazione base della FMH che alla FMH](#). I medici che non desiderano essere membri della FMH, possono aderire alle convenzioni tariffarie per le assicurazioni sociali dietro pagamento di una tassa, anche [in qualità di non membro](#). Dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie e aver aderito alle convenzioni tariffarie, bisogna rivolgersi alla [SASIS SA](#), il Centro di prestazioni di santésuisse, per ottenere un numero RCC (Registro dei Codici Creditori) in vista di praticare a carico dell'assicurazione malattia.

5.2. Dall'entrata in vigore del tariffario medico TARMED, il 1° maggio 2003 e il 1° gennaio 2004, la maggior parte delle posizioni tariffarie può essere fatturata unicamente dai medici che dispongono di un'adeguata qualifica medica. Nel [concetto del valore intrinseco](#) sono raccolte tutte le regole riguardo al diritto alla fatturazione derivanti dagli accordi tra i prestatori di servizi e gli assicuratori. Chi fornisce regolarmente, dal 2001, delle prestazioni senza avere il corrispondente, necessario titolo di perfezionamento, può far valere queste prestazioni nel quadro dei cosiddetti diritti acquisiti a condizione che possa dimostrare un aggiornamento adeguato (cfr. [Factsheet di Tarmedsuisse del 23 giugno 2009](#)). Il diritto acquisito non è previsto per le cosiddette [unità funzionali](#) (psicoterapia delegata e terapia interventzionale del dolore). Per qualsiasi [domanda concernente il valore intrinseco](#), è possibile rivolgersi a: tarife.ambulant@fmh.ch.

5.3. In determinati settori specialistici si possono fornire delle prestazioni a carico delle Casse Malati soltanto se si dimostra di essere in possesso di una qualifica supplementare indicata nell'Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Non si possono far valere diritti acquisiti. Attualmente, questo riguarda i seguenti settori: [agopuntura e medicina cinese tradizionale, omeopatia, medicina antroposofica, fitoterapia, ultrasuoni per l'accertamento della gravidanza, sonografia dell'anca, terapia interventzionale del dolore](#), oltre a certe prestazioni di [elettroencefalografia e di elettroencefalografia](#).

Chi desidera ottenere uno di questi certificati, si rivolga alla competente [organizzazione specialistica](#).

5.4. Chi desidera *utilizzare* nel suo studio medico un *apparecchio a raggi X*, deve dimostrare di possedere la cosiddetta *competenza*, come disciplinato nella [legislazione sulla radioprotezione](#) e ottenere un'autorizzazione [dell'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP](#). Acquisirà la necessaria competenza nell'ambito di un corso sulla radioprotezione. Le [date dei corsi](#) sono pubblicate regolarmente sul Bollettino dell'UFSP e sul sito dell'UFSP.

Chi effettua *applicazioni di raggi X con dosi intense*, deve, secondo il campo specifico, acquisire la cosiddetta *competenza*. I detentori di un titolo federale di medico specialista acquisiscono la competenza nel quadro del loro perfezionamento (regolato nel [programma di perfezionamento](#) o in uno speciale [programma di formazione complementare](#)).

I possessori di un titolo estero di perfezionamento possono informarsi [presso l'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP](#) in merito ai requisiti in vigore per il rilascio di un'autorizzazione per applicazioni di raggi X con dosi intense.

6. L'autorizzazione in base al diritto degli stranieri è rilasciata [dai Cantoni](#)

6.1. Nonostante che i diplomi di medico e i titoli di perfezionamento indicati nella direttiva UE siano immediatamente riconosciuti, con la procedura di riconoscimento svolta presso la Commissione federale per le professioni mediche (MEBEKO) come sopra esposto nelle cfr. 1 e 2, tutti gli stranieri devono disporre, sempre ancora, di un [permesso di soggiorno valido](#) per l'avvio, risp. la continuazione, di un'attività professionale.

6.2. Dal 1° giugno 2016, per i cittadini [dell'UE-27](#) e i cittadini svizzeri valgono condizioni di vita e di lavoro paragonabili. I cittadini dell'UE che risiedono in Svizzera possono, entro determinate condizioni, far valere certi diritti: per esempio il diritto a un'autorizzazione di soggiorno di corta durata o permanente, il diritto alla mobilità geografica e professionale (cioè la possibilità di cambiare in Svizzera il luogo di residenza e il lavoro in qualsiasi momento), il diritto a delle condizioni di lavoro regolate, il diritto al ricongiungimento familiare e all'esercizio di un'attività professionale per i famigliari. Le misure d'accompagnamento hanno sostituito i controlli svolti sul mercato del lavoro (preferenza accordata ai lavoratori indigeni, controllo delle condizioni di lavoro e salario, contingenti).

6.3. L'accordo di libera circolazione delle persone concluso tra la Svizzera e l'UE è stato esteso alla [Croazia](#) al 1° gennaio 2017. Durante la prima fase di attuazione valgono nei confronti di cittadini croati disposizioni transitorie speciali con restrizioni sul mercato del lavoro (preferenza accordata ai lavoratori indigeni e controllo delle condizioni di lavoro e salario) e contingenti. Queste restrizioni possono essere prorogate allo scadere di due anni.

Sul sito [dell'Ufficio federale della migrazione](#) si possono trovare maggiori informazioni.

7. Sintesi delle competenze

COSA

- 7.1.
- Iniziare, risp. proseguire, gli studi di medicina in Svizzera, e riconoscimento, risp. valutazione, di esami intermedi sostenuti all'estero
 - Riconoscimento di diplomi di medico degli Stati membri dell'UE

CHI

- ▶ [Conferenza dei rettori delle università svizzere \(CRUS\)](#)
e/o
[Decanati delle facoltà di medicina](#)
- ▶ [Commissione federale per le professioni mediche MEBEKO](#)

- Verifica e registrazione di diplomi di medico di Paesi terzi ▶ [Commissione federale per le professioni mediche MEBEKO](#)
- 7.2.
- Acquisizione di un titolo federale di perfezionamento (titolo di medico specialista o di „medico generico“) ▶ [ISFM](#)
 - Acquisizione di una formazione approfondita ▶ [ISFM](#)
 - Acquisizione di un attestato di formazione complementare ▶ [Organizzazioni mediche competenti](#)
 - Riconoscimento di un titolo di perfezionamento in conformità a quanto previsto dalla direttiva UE ▶ [Commissione federale per le professioni mediche \(MEBEKO\)](#)
 - Riconoscimento di periodi di perfezionamento portati a termine all'estero per l'acquisizione di un titolo federale di perfezionamento ▶ [ISFM](#)
- 7.3.
- Acquisizione di un certificato di aggiornamento per un titolo federale di medico specialista [Associazione medica competente](#)
 - Ricertificazione di attestati di formazione complementare [Organizzazioni mediche competenti](#)
 - Aggiornamento per posizioni di diritti acquisiti [Autodichiarazione](#)
- 7.4.
- Rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione per *“esercitare la professione come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale”*. ▶ [Cantoni](#)
 - Autorizzazione e obbligo di notifica, per i prestatori di servizi (medici stranieri che per meno di 3 mesi l'anno esercitano la professione *“come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale”* in Svizzera) ▶ [Cantoni](#)
▶ [Centro di documentazione SE-FRI](#)
 - Rilascio di informazioni per medici con diploma medico verificato e registrato che desiderano intraprendere un'attività dipendente ▶ [Cantoni](#)
 - Assistenza in uno studio medico / supplenza in uno studio medico ▶ [Cantoni](#)
- 7.5.
- Rilascio dell'ammissione all'attività a carico delle Casse Malati ▶ [Cantoni](#)
 - Rilascio del codice creditore (numero RCC) ▶ [SASIS SA](#)
 - Ammissione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e all'assicurazione invalidità ▶ Agenzie locali e regionali [SUVA e AI](#)
- 7.6.
- Rilascio del permesso di soggiorno per stranieri ▶ [Autorità cantonali della polizia degli stranieri](#)